

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL COMUNE DI CREMONA E LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CREMONA PER
L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL COMUNE

PREMESSO che il Comune di Cremona ha negli ultimi anni garantito il necessario supporto agli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona con personale comunale;

CONSIDERATO l'intento comune al funzionamento del servizio giustizia e la collaborazione istituzionale da sempre esistente tra Comune di Cremona e gli Uffici Giudiziari di Cremona finalizzata all'interesse della cittadinanza tutta;

ATTESA l'opportunità per la Procura della Repubblica di Cremona di continuare ad avvalersi della collaborazione di agenti e/o ufficiali del Corpo di Polizia Locale del Comune, ai fini di integrare la dotazione della sezione di polizia giudiziaria, per far fronte a particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale";

VISTA la circolare esplicativa, del 21 novembre 2002, prot. n. 1836/BLS/4535, con la quale il Ministero della Giustizia ha fornito utili indicazioni circa l'utilizzazione di personale proveniente da altre amministrazioni;

RITENUTO di disciplinare compiutamente i rapporti tra il Comune e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona;

RICHIAMATI, infine,

- l'art. 56 del T.U. n. 3 del 1957, ai sensi del quale "*L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene...*"
- l'art. 30, co. 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale "*Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.*";
- l'art. 70, co. 12, del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale "*In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale*".

tutto ciò premesso e considerato

tra

il **Comune di Cremona**, con sede in Cremona - Piazza del Comune n. 8 - in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto il **Sindaco prof. Gianluca Galimberti**, di seguito indicato come "Ente Comune"

e

la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona**, con sede Cremona - Via dei Tribunali, 13 - in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto il **Procuratore della Repubblica dott. Roberto Pellicano**

si conviene e si stipula quanto segue:

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa

Art. 1. Oggetto del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la collaborazione tra il Comune di Cremona e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona affinché quest'ultima si avvalga di un agente/ufficiale di Polizia Locale dipendente del Comune.

Art. 2. Collaborazione del Comune di Cremona

Il Comune di Cremona, per le finalità di cui all'art.1, assicura la propria collaborazione mettendo a disposizione un agente con compiti riguardanti, tra l'altro, l'attività di polizia giudiziaria e supporto al Pubblico Ministero.

Il sopra individuato dipendente sarà impiegato presso la Procura della Repubblica a tempo pieno ovvero per 36 ore settimanali.

Art. 3 Durata della collaborazione.

La collaborazione, così come definita nel presente Protocollo da parte del personale sopra identificato, avrà **durata di anni uno**, con decorrenza dalla data di relativa stipulazione, salvo eventuale proroga, da formalizzare con identica modalità del presente Protocollo.

Art. 4 Titolarità del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente individuato dal presente Protocollo resta in capo al Comune di Cremona; la Procura si fa carico della registrazione e del controllo degli istituti di assenza dal servizio.

Art. 5 Trattamento economico e giuridico

Il trattamento economico fondamentale e previdenziale è erogato dal Comune di Cremona sulla base del CCNL Funzioni Locali. Il costo orario (comprensivo degli oneri riflessi) del dipendente individuato sarà quantificato in base al CCNL dei dipendenti del comparto Funzioni Locali. Il trattamento accessorio del suddetto personale resta a carico del Comune di Cremona.

La Procura della Repubblica acconsente a che l'agente individuato possa effettuare a favore del Comune di Cremona, con oneri a carico di quest'ultimo, attività di lavoro straordinario e/o reperibilità anche al fine di garantire, in caso di necessità, un adeguato supporto al servizio di polizia stradale e alle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, anche in ragione della carenza di organico sussistente presso il Corpo di Polizia Locale.

Art. 6 Obblighi del personale individuato

Il personale individuato nel presente Protocollo è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze relative alle procedure amministrative seguite o di cui è venuto a conoscenza.

Art. 7 Valutazione del personale individuato

Ai fini dell'eventuale erogazione dei premi collegati alla performance del personale individuato nel presente Protocollo, la Procura della Repubblica di Cremona garantisce la necessaria collaborazione all'Ente Comune nell'ambito della valutazione della performance individuale.

Art. 8 Infortuni sul lavoro e malattia professionale

Nell'ambito delle prestazioni svolte presso la Procura, quest'ultima si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare assicurando la piena e tempestiva collaborazione in caso di infortunio occorso ai dipendenti dell'ente Comune.

Art. 9 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo d'intesa si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

Cremona, lì

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Roberto Pellicano

IL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA
Prof. Gianluca Galimberti